

TRIBUNALE GENOVA

4 MAGGIO 1990

PRESIDENTE: PERRAZZELLI

PARTI: B.N. MARCONI S.R.L.
(Avv. Rossello)MARCONI
E MARCHI & MARCHI S.R.L.

**Concorrenza sleale •
Responsabilità aquilana •
Utilizzo della banca dati
dell'impresa concorrente
contenente l'indirizzario dei
clienti • Sequestro giudiziario •
Decreto *inaudita altera parte*.**

Il sequestro giudiziario degli archivi magnetici contenenti la banca dati, elaborata da un'impresa concorrente e relativa agli indirizzi dei clienti, è strumentale all'acquisizione della prova del l'utilizzo di detti archivi, illecito sotto il profilo della responsabilità aquilana e della concorrenza sleale, e può essere concesso inaudita altera parte data l'estrema facilità di occultamento dei programmi in cui è memorizzata la banca dati.

Il Presidente del Tribunale
letto il ricorso ed esaminata la documentazione ad esso allegata;

ritenuta la propria competenza;

considerato che il chiesto sequestro giudiziario oltre che funzione cautelare ha natura strumentale rispetto al giudizio di merito che la società ricorrente intende proporre nei confronti del sig. Marconi e dell'impresa Marchi e Marchi rispettivamente per illecito aquiliano e contrattuale;

che, nelle more, si rende indispensabile per la ricorrente acquisire la prova dei comportamenti che integrano tali illeciti, mediante il sequestro giudiziario del programma e degli archivi magnetici contenenti la banca dati in questione;

ritenuto che, ai soli fini del *fumus boni iuris*, sembra fondato il diritto fatto valere dalla ricorrente in questa sede, in

quanto sulle targhette-indirizzo utilizzate dalla Marchi e Marchi figurano gli stessi codici cliente dell'archivio elettronico della società Marconi;

che la necessità e l'urgenza di procedere al sequestro con decreto sono evidenti in considerazione del pericolo di dispersione delle prove, data l'estrema facilità di occultamento dei programmi in cui è memorizzata la banca dati in questione, la possibilità di eliminazione degli stessi mediante smagnetizzazione, la possibilità di modifica dei codici clienti o comunque di alterazioni;

visti gli artt. 670, 672 cod. proc. civ.

autorizza il sequestro giudiziario dei programmi (data base) relativi alla gestione della banca dati di cui al ricorso, nonché degli archivi magnetici contenenti l'elenco dei nominativi dei clienti (o comunque dei destinatari delle proposte di acquisto) della Marconi s.r.l. presso il luogo in cui si trovano e cioè nell'abitazione del sig. Gianni Marconi, Genova viale Byron 4/1, nominando custode il legale rappresentante della società ricorrente ing. Stefano Pongiglione;

nomina, per l'assistenza all'Ufficiale Giudiziario procedente, CTU l'ing. Silvano Recine, Via Apparizione, 22 Genova, autorizzandolo a prestare giuramento nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario ed a valersi di ogni mezzo tecnico opportuno per procedere al sequestro;

autorizza la ricorrente a presenziare alle operazioni di sequestro a mezzo dei propri legali e consulenti tecnici di fiducia.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Si pubblica un decreto, concesso *ante causam*, di sequestro di programmi per elaboratore, in cui il programma costituisce non già un oggetto sul quale si pretende insistere un diritto di privativa *erga omnes*, bensì un mero strumento probatorio di un illecito concorrenziale. Non si tratta cioè di un sequestro *ex art.*

161 l.d.a. (come da ultimo Pret. Monza 29 febbraio 1988, su questa *Rivista*, 1989, p. 204 e in RISTUCCIA-ZENO ZENCOVICH, *Il software nella dottrina e nella giurisprudenza*, Padova, 1990, p. 169 che si richiama soprattutto in relazione al pericolo di dispersione delle prove e alle modalità di esecuzione del sequestro) ma di un sequestro giudiziario *ex art.* 670 cod. proc. civ. (unico precedente in materia di *software*: Trib. Genova 16 febbraio 1990, su questa *Rivista*, 1990, p. 618).

Ecco un riassunto dei fatti come appaiono dalla lettura del ricorso:

La società ricorrente è particolarmente attiva nella produzione di cartoline illustrate e come tale vanta una clientela formata da tabaccherie, istituti religiosi, fotografi ecc. Nel corso degli anni la società ricorrente ha predisposto un indirizzario dei propri clienti ed ha provveduto a memorizzarlo su supporti magnetici che ne consentono la riproduzione informatica. La riservatezza della banca dati è stata protetta con difese tecniche attese l'importanza della stessa per l'avviamento commerciale della società ricorrente. Nel periodo in cui era ancora in carica, l'ex amministratore delegato (il cui nome peraltro ancora figura nella denominazione sociale della società ricorrente) aveva duplicato sul proprio *computer* personale l'indirizzario in questione ed in seguito aveva permesso l'installazione della banca dati sugli elaboratori di società in concorrenza con la ricorrente. Ne è seguito naturalmente lo sfruttamento dell'indirizzario in parola per contattare i clienti della ricorrente e offrire loro prodotti a condizioni vantaggiose.

La società esponente assume che il comportamento del suo ex amministratore delegato integri gli estremi della responsabilità aquiliana, e quello della società costituisca concorrenza sleale *ex art.* 2598 cod. civ. Il Tribunale di Genova, con la cognizione sommaria propria della sede cautelare, sembra dare ragione alla ricorrente.

Il caso si discosta dalla vicenda oggetto di Pret. Roma 14 dicembre 1989 (su questa *Rivista*, 1990, p. 219, alla quale si rinvia anche per i richiami della dottrina in materia di banche dati) che aveva ritenuto la tutela del diritto d'autore sulle raccolte elaborate di informa-

zioni estesa anche alle raccolte fissate su un supporto non cartaceo bensì magnetico. Infatti la pronuncia da ultimo citata concerneva una banca dati relativa al commercio internazionale, frutto di un'attività di ricerca durata diversi anni, che presentava requisiti di creatività nell'elaborazione ben più forti di quelli individuabili in un semplice indirizzario. Si giustifica pertanto la scelta di procedere, nel caso qui pubblicato, sul piano della concorrenza sleale e dell'illecito aquilano piuttosto che su quello del diritto d'autore. Peraltro l'utilizzazione delle conoscenze del concorrente con particolare riferimento ai nominativi dei clienti è già stato ritenuto atto di concorrenza sleale da Trib. Bassano del Grappa 25 febbraio 1985, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1985, 1904, p. 487.

R.R.